

Cassazione civile sez. un. - 18/09/2014, n. 19674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI	Luigi Antonio	-	Primo
Presidente f.f.	-		
Dott. SALME'	Giuseppe	-	Presidente
di sez.	-		
Dott. RORDORF	Renato	-	Presidente
di sez.	-		
Dott. AMATUCCI	Alfonso	-	Presidente
di sez.	-		
Dott. BUCCIANTE	Ettore		-
Consigliere	-		
Dott. AMOROSO	Giovanni	-	rel.
Consigliere	-		
Dott. SPIRITO	Angelo		-
Consigliere	-		
Dott. TRAVAGLINO	Giacomo		-
Consigliere	-		
Dott. PETITTI	Stefano		-
Consigliere	-		

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18536-2013 proposto da:

ACADEMIE DE FRANCE A ROME, in persona del legale
rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL
TELLINA 87,
presso lo studio dell'avvocato MASSI FRANCESCA, che la
rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;

ricorrente -

contro

G.D.R.M.C., elettivamente
domiciliata in

ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CHILOSI RICCARDO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

-
controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione relativo al procedimento nr. R.G. 21050/2013 pendente presso il TRIBUNALE di ROMA; uditi gli Avvocati FRANCESCA MASSI e RICCARDO CHILOSI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni che chiede che codesta Corte, a S.U., in camera di consiglio, dichiari il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano esclusivamente in ordine alla domanda volta alla reintegrazione della controricorrente nel proprio posto di lavoro, ferma restando la Giurisdizione del Giudice adito in ordine a tutte le altre pretese di carattere patrimoniale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al tribunale di Roma, giudice del lavoro. G.d.

R.M.C. esponeva che era stata assunta dall'Accademia di Francia, sita nella (OMISSIS), con la qualifica di "Secrétaire de Direction" a supporto dell'attività del Segretario Generale per l'assolvimento delle principali necessità istituzionali dell'Accademia.

Dal 1994 al 1999 la ricorrente aveva svolto il compito di responsabile Ufficio Stampa dell'Accademia, ruolo che, nel dicembre dello stesso anno, aveva

volontariamente lasciato per assumere le funzioni di responsabile del settore locazioni.

Dal 2000, la ricorrente era divenuta la responsabile del "Servizio locazioni" ed in tale veste si era occupata della contrattualistica e della cura dei rapporti con la clientela nell'utilizzazione commerciale della (OMISSIS), con particolare riferimento alla gestione degli eventi e alla cura dei ricevimenti.

Nei fatti le mansioni svolte dalla ricorrente, così come definite nell'organigramma interno dell'Accademia, avevano assunto variegate definizioni: "responsabile delle locazioni", "responsabile promozione del sito di (OMISSIS)", "responsabile dell'organizzazione delle locazioni"; mansioni che erano rimaste per oltre dodici anni sostanzialmente le stesse, essendo riferite alla gestione di ogni tipo di "evento", nella cura dei rapporti con i clienti fruitori della Villa e del giardino, nella cura della programmazione, preparazione e svolgimento di ricevimenti, convegni, feste, anniversari, meeting di ogni tipo, sovrintendendo ai servizi di buffet, pranzi e cene di gala, nonché alla verifica consuntiva, anche di budget, degli eventi stessi, nella definizione dei costi, nella scelta, nel controllo dei fornitori (catering, addobbatori, fioristi, elettricisti, addetti all'amplificazione, hostess, assicurazioni, installatori e personale di fatica) da proporre in via eventuale alla clientela, al fine di realizzare per la stessa il miglior rapporto di prezzo/qualità e di veder sempre garantito un livello della migliore qualità.

Ciò premesso, impugnava il licenziamento intimatole con missiva del 14 febbraio 2013 e chiedeva in via principale di accertarne e dichiararne la nullità e/o l'illegittimità stante la discriminatorietà del recesso, la genericità e la tardività della contestazione, e comunque non ricorrendo gli estremi della giusta causa adottati dall'Accademia di Francia per insussistenza del fatto contestato e/o perchè il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi e/o del codice disciplinare applicabili ai rapporti di lavoro; e, per l'effetto, chiedeva annullarsi il licenziamento impugnato e condannarsi l'Accademia di Francia alla sua reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dalla ricorrente dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a lorde Euro $1.630,00 \times 14:12 = 1902,00$), oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo dal licenziamento all'effettiva reintegra.

In via subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi che non ricorrevano gli estremi della giusta causa e, per l'effetto, condannarsi l'Accademia di Francia al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva ai sensi dell'art. 18, comma 5 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970) nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

2. Si costituiva l'Accademia di Francia eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano e deducendo che la giurisdizione sulla controversia spettava al giudice francese come già affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in altra analoga controversia (Cass., sez. un., n. 5126 del 1994).

Nel merito contestava il fondamento delle domande della ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.

3. Contestualmente alla costituzione in tale giudizio l'Accademia resistente ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano atteso che essa - Accademia di Francia - costituisce un'istituzione pubblica francese, facente parte integrante dell'Amministrazione Pubblica dello Stato francese quale diretta emanazione del Ministero degli affari culturali di quest'ultimo.

Richiama in particolare Cass., Sez. un., 26 maggio 1994n. 5126 cit.

che ha affermato che il giudice italiano difetta di giurisdizione in ordine alla domanda proposta contro l'Academie de France a Rome e volta a conseguire la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento intimato ad una dipendente addetta a mansioni correlate all'attività pubblicistica della convenuta, con conseguente obbligo di reintegrazione ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 operando al riguardo - sia per la natura pubblicistica di detta "Academie" (istituzione costituente parte integrante dello Stato francese) sia in base agli accordi culturali italo-francesi di cui alla Legge di Esecuzione 30 luglio 1952 n. 1177 - il principio (recepito dall'art. 10 Cost.) "par in parem non habet jurisdictionem" ed investendo dette domande i poteri pubblicistici dell'ente straniero circa l'organizzazione di suoi uffici e servizi.

4. Ha resistito con controricorso l'originaria ricorrente eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nella fase iniziale del giudizio instaurato ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1 e sostenendo comunque sussistere la giurisdizione del giudice italiano.

5. Il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice Italiano limitatamente alla domanda volta alla reintegrazione della controricorrente nel proprio posto di lavoro, ferma restando la giurisdizione del giudice italiano in ordine a tutte le altre pretese di carattere patrimoniale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rigettata l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del proposto regolamento preventivo.

Il regolamento è ammissibile, anche se proposto durante la prima fase del procedimento d'impugnazione del licenziamento quale previsto dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 47 e segg. che ha introdotto un nuovo speciale rito per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18; rito speciale finalizzato all'accelerazione dei tempi del processo, nonché della stessa proposizione dell'impugnativa avendo il legislatore voluto che la questione della reintegrazione - e più in generale dell'impugnativa del licenziamento per l'accesso alle tutele di cui all'art. 18 cit. - sia subito portata innanzi al giudice e decisa in tempi rapidi. Il carattere peculiare di questo nuovo rito sta nell'articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: una fase a cognizione semplificata (o sommaria) e l'altra, definita di opposizione, a cognizione piena nello stesso grado.

La prima fase è caratterizzata dalla mancanza di formalità: non c'è - rispetto al rito ordinario (quello delle controversie di lavoro) - il rigido meccanismo delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.; l'istruttoria, essendo limitata agli atti di istruzione indispensabili, è semplificata o sommaria quale quella così qualificata nel procedimento di cui all'art. 702 bis c.p.c. e segg.. La seconda fase è invece introdotta con un atto di opposizione proposto con ricorso contenente i requisiti di cui all'art. 414 cod. proc. civ., opposizione che non è una revisio prioris instantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti. La questione di legittimità costituzionale della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, e dell'art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4 sollevata dal giudice rimettente per l'ipotesi in cui la fase dell'opposizione sia da configurarsi come un vero e proprio giudizio di carattere impugnatorio è stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla

Corte (C. cost., ord., 16 luglio 2014 n. 205) che ha rilevato l'improprio tentativo di ottenere da questa Corte, con uso distorto dell'incidente di costituzionalità, l'avallo dell'interpretazione proposta dal rimettente in ordine ad un contesto normativo che egli pur riconosce suscettibile di duplice lettura;

tanto più che il giudice rimettente riteneva essere preferibile, e costituzionalmente più compatibile, l'opposta interpretazione, secondo cui andrebbe, invece, escluso un tale contenuto impugnatorio alla opposizione.

Quindi dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata - mirata a riconoscere, sussistendone i presupposti, al lavoratore ricorrente una tutela rapida ed immediata e ad assegnargli un vantaggio processuale (da parte ricorrente a parte eventualmente opposta), ove il fondamento della sua domanda risulti prima facie sussistere alla luce dei soli atti di istruzione indispensabili - il procedimento si riespande, nella fase dell'opposizione, alla dimensione ordinaria della cognizione piena con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti. L'esigenza di evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni (C. cost. 28 gennaio 2010 n. 26) va coniugata sempre con l'effettività e pienezza della tutela. La diversità e peculiarità della materia giustificano - un binario accelerato nei limiti in cui - come ha avvertito la Corte costituzionale con riferimento a moduli processuali speciali finalizzati ad accelerare la definizione delle controversie (C. cost.

10 novembre 1999 n. 42) - non sia pregiudicato lo scopo e la funzione del processo e non sia compromessa l'effettività della tutela giurisdizionale. La quale potrebbe in ipotesi necessitare di un'istruttoria non sommaria, evenienza questa che l'art. 702 ter c.p.c., commi 2 e 3 prevede in generale nel procedimento sommario di cognizione contemplando la conversione nel rito ordinario (non diversamente da quanto previsto per quello che era uno speciale procedimento sommario di cognizione in materia societaria, finanziaria e creditizia dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 19, comma 3, prima dell'abrogazione L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54) e che invece solo un'espressa disposizione derogatoria, quale quella contemplata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 3, comma 1, esclude per lo speciale rito sommario di cognizione applicabile alle controversie disciplinate dal Capo 3 del medesimo D.Lgs.. La questione di costituzionalità avente ad oggetto uno di tali ultimi speciali procedimenti sommari di cognizione, sollevata in particolare in riferimento all'art. 24 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificato limite alla prova, è stata ritenuta inammissibile dalla Corte costituzionale (C. cost. 23 gennaio 2013 n. 10) non avendo in particolare il giudice remittente sperimentato la possibilità di

interpretare la norma nel senso che essa consenta al giudice di assicurare, pur nell'ambito dell'istruttoria deformalizzata, propria del procedimento sommario di cognizione, le garanzie che egli ritiene necessarie ai fini del rispetto dei parametri costituzionali invocati.

Si tratta, quindi, nella specie di una fase del giudizio di primo grado - la prima fase - che è semplificata e sommaria, ma non già cautelare in senso stretto: non occorre la prova di alcun concreto periculum, essendo l'urgenza preventivamente ed astrattamente valutata dal legislatore in considerazione del tipo di controversia.

La sommarietà riguarda le caratteristiche dell'istruttoria, senza che ad essa si ricolleggi una sommarietà della cognizione del giudice, nè l'instabilità del provvedimento finale (l'idoneità al giudicato è espressamente prevista per la sentenza resa all'esito dell'opposizione e non può essere esclusa per l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, irrevocabile fino alla conclusione di quella di opposizione; sul passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa nell'ordinario rito sommario di cognizione ex art. 702 bis cod. proc. civ. v. Cass., sez. 6-1, 10 luglio 2012, n. 11512).

Pertanto, può richiamarsi in proposito Cass., sez. un., 10 luglio 2012 n. 11512, che ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel procedimento sommario ex art. 702 bis ss. cod. proc. civ., trattandosi di rito avente natura cognitiva e non cautelare, cui è assimilabile il particolare procedimento avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento. Cfr. anche Cass., sez. un., 4 novembre 2004, n. 21099, che parimenti ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione anche nella fase cautelare del giudizio possessorio, qualora sia inerente alla giurisdizione sull'istanza di merito.

Mette conto ricordare infine che da ultimo questa Corte (Cass., sez. un., 31 luglio 2014, n. 17443) ha risolto in senso affermativo la simmetrica questione dell'ammissibilità, o no, nella prima fase a cognizione sommaria del procedimento L. n. 92 del 2012, ex art. 1 della declaratoria di incompetenza e del regolamento di competenza.

2. Premessa - per quanto finora argomentato - l'ammissibilità del ricorso per regolamento preventivo, la questione di giurisdizione va ora esaminata nel merito essendo, a tacer d'altro, generica e priva di puntuale riscontro l'eccezione della controricorrente di ipotizzata intervenuta rinuncia della ricorrente all'immunità giurisdizionale.

La controricorrente ha infatti sostenuto che la norma consuetudinaria sull'immunità ristretta - di cui si viene ora a dire - può essere derogata per volontà dello stesso soggetto avente titolo all'immunità mediante la stipula di convenzioni con le quali quest'ultimo si assoggetta senza limiti, oppure in un ambito determinato, alla giurisdizione italiana. Sostiene la controricorrente che l'istanza di regolamento deve essere respinta per l'asserita intervenuta devoluzione della giurisdizione, da parte dell'Academie de France, in ordine alle questioni dei rapporti di lavoro del personale, sul presupposto che l'ente si sarebbe obbligato ad osservare una nuova disciplina del rapporto di lavoro, con un atto regolamentare interno, contemplante la disciplina del rapporto di lavoro tra l'Academie ed i suoi dipendenti assunti localmente, con la competenza esclusiva del giudice del foro locale secondo le disposizioni e le procedure vigenti in materia di controversie di lavoro come previste dall'ordinamento giuridico italiano.

E' sufficiente rilevare che tale regolamentazione interna non contiene alcuna espressa deroga al principio dell'immunità ristretta, ma si occupa solo della competenza territoriale; criterio questo che opera sempre che ci sia la giurisdizione del giudice italiano.

3. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si viene a dire.

4. Secondo l'art. 10 Cost., comma 1, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e tra queste rientra la regola, di carattere consuetudinario, sull'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana, in base ad una prassi e ad un'opinione iuris internazionali, volta al rispetto della sovranità degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. La giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia ha più volte richiamato "la regie de droit coutumier qui fait obligation a un Etat d'accorder l'immunit     un autre" (recentemente, sentenza 3 febbraio 2012, Gov. Germania federale c. Gov. Italia). Tale principio secondo cui *par in parem non habet iurisdictionem* riguarda gli Stati e gli altri enti stranieri quando agiscono come soggetti di diritto internazionale o come titolari di una potest   di imperio nell'ordinamento d'origine, ossia come enti sovrani.

Questa regola consuetudinaria sull'immunit   si applica anche ad altri soggetti che rivestono, in senso ampio, la qualit   di organi dello Stato estero (enti pubblici, comunque denominati: Cass., sez. un., 18 marzo 1999, n. 150; 12 giugno 1999, n. 331), compresi, in particolare, gli enti e istituti di carattere culturale (cfr. Cass., sez. un., 26 maggio 1994, n. 5126, relativamente all'Academie de France a Roma; Cass., sez. un., 9 settembre 1997, n. 8768 e,

id., 12 marzo 1999, n. 120, relativamente all'Ecole française de Rome; Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12704, relativamente a The British institute of Florence).

La giurisprudenza di legittimità e la prassi internazionale hanno, tuttavia, tracciato alcuni confini all'area dell'immunità mediante il concetto d'immunità ristretta, in forza del quale essa non opera allorchè gli atti compiuti dai soggetti internazionali stranieri nell'ordinamento locale non siano riconducibili all'esercizio di poteri sovrani. Occorre infatti un bilanciamento delle opposte esigenze di tutela della sovranità dello Stato e di tutela del diritto dell'individuo di accesso alla giustizia secondo quello che la giurisprudenza della Corte EDU (sent. 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia) definisce come "rapporto di ragionevole di proporzionalità". Sul carattere non assoluto dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana cfr. anche C. cost. 15 luglio 1992 n. 329 che parla appunto di "immunità ristretta" (o funzionale).

Sempre tenendo conto di questa evoluzione e con specifico riferimento ai rapporti di lavoro, la giurisprudenza di codesta Corte si è orientata nel senso che, nei confronti degli enti estranei all'ordinamento italiano, perchè enti di diritto internazionale, e immuni dalla giurisdizione, il giudice italiano è titolare della potestà giurisdizionale per tutte le controversie inerenti a rapporti di lavoro che risultino del tutto esterni ed estranei alle funzioni istituzionali e all'organizzazione dell'ente, costituiti, cioè, nell'esercizio di capacità di diritto privato (vedi Cass., sez. un., 7 novembre 2000, n. 1150); per gli altri rapporti, il medesimo giudice è carente della potestà giurisdizionale nei limiti in cui la tutela invocata interferirebbe nell'assetto organizzativo e nelle funzioni proprie degli enti, mentre può emettere provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale.

A tale bilanciamento tra immunità degli Stati esteri e diritto alla tutela giurisdizionale è ispirato il principio secondo cui "in tema di controversie inerenti ai rapporti di lavoro di personale delle ambasciate di Stati stranieri in Italia, ai fini dell'esenzione dalla giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio consuetudinario di diritto internazionale dell'immunità ristretta, è necessario che l'esame della fondatezza della domanda del prestatore di lavoro non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione" (Cass., sez. un., 17 gennaio 2007 n. 880; 10 luglio 2006 nn. 15620, 15626 e 15628). Quindi può dirsi che "l'esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi aventi per oggetto l'esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore

di lavoro convenuto, ma anche nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano" (v. Cass., sez. un., 9 gennaio 2007 n. 118; 18 giugno 2010 n. 14703; 26 gennaio 2011 n. 1774; 25 marzo 2013 n. 7382).

E' stato ulteriormente precisato che va esclusa la giurisdizione del giudice italiano con riferimento alla impugnativa di licenziamento con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro (v. Cass., sez. un., n. 15620/2006 cit., n. 880/2007 cit. n. 1981/2012 cit.), anche nell'ipotesi di successiva opzione del lavoratore per il risarcimento in sostituzione della reintegra (v. Cass., sez. un., n. 15620/2006 cit.).

Tale canone dell'immunità ristretta, riguardando gli Stati quali parti in causa, si pone come speciale rispetto al regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 e segnatamente gli artt. 18 - 22 relativi alla competenza in materia di contratti individuali di lavoro. Nè rileva la disciplina comunitaria in tema di parità di trattamento tra i cittadini dell'Unione europea.

Il principio dell'immunità ristretta è stato peraltro affermato anche alla luce della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, ratificata in Italia con L. 6 agosto 1967, n. 804 (Cass., sez. un., n. 7382/2013 cit., concernente l'applicazione dell'art. 43 della detta Convenzione), mentre è stato precisato che l'art. 31 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, parimenti resa esecutiva in Italia con la stessa L. n. 804 citata, fa riferimento all'agente diplomatico in proprio e non agli Stati esteri o alle loro rappresentanze (v. Cass., sez. un., 27 novembre 2002 n. 16830).

5. Una disciplina convenzionale non consuetudinaria è prevista ora dalla L. 14 gennaio 2013, n. 5 sull'autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonchè norme di adeguamento all'ordinamento interno.

In particolare l'art. 11 della Convenzione prevede una speciale disciplina quanto ai contratti di lavoro. Pone da una parte, come canone generale, che, salve convenzioni bilaterali particolari, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato. D'altra parte, come canone speciale, stabilisce che l'immunità

dello Stato estero si applica in una serie di casi, prevalentemente su base soggettiva, quale quello dell'impiegato che è stato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio di funzioni pubbliche, ma anche su base oggettiva essendo riconosciuta l'immunità dello Stato estero in caso di azione che abbia per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato ("the subject-matter of the proceeding is the recruitment, renewal of employment or reinstatement of an individual") ovvero di azione che concerna il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato ove tale azione rischi di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza ("the subject-matter of the proceeding is the dismissal or termination of employment of an individual and ... such a proceeding would interfere with the security interests of that State) secondo le indicazioni del capo dello Stato, del capo del Governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro.

Questa disposizione positiva, nella sua articolazione di regola ed eccezione, è destinata ad entrare in vigore, come l'intera Convenzione, trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (art. 30 della Convenzione). Attualmente - per quanto risulta - sono stati depositati 28 strumenti di ratifica e quindi la Convenzione non è ancora entrata in vigore. D'altra parte l'art. 4 della Convenzione prevede la non retroattività della stessa prescrivendo che essa non si applica ad alcuna questione relativa alle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

Non di meno questa Corte (Cass., sez. un., 18 aprile 2014, n. 9034), richiamando in proposito la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che l'art. 11 della detta Convenzione riflette l'evoluzione del diritto consuetudinario nella materia e rileva anche come parametro della compatibilità dell'immunità giurisdizionale dello Stato convenuto con le garanzie del giusto processo.

In particolare, con la sentenza del 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia - pronuncia questa che ha riguardato una controversia di lavoro promossa da una dipendente dell'Ecole française de Rome in riferimento alla quale questa Corte (Cass., sez. un., 9 settembre 1997, n. 8768, cit.) aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano - la Corte EDU ha affermato che "poichè i principi sanciti dall'art. 11 della Convenzione del 2004 sono parte integrante del diritto consuetudinario internazionale, essi impegnano l'Italia" e "la Corte ne

deve tener conto, nel momento in cui appura se il diritto di accesso ad un tribunale sia stato rispettato". Ha segnatamente sottolineato che le limitazioni all'assoggettamento degli Stati alla giurisdizione del paese dove il rapporto è sorto e si è svolto si conciliano con l'art. 6 par. 1 CEDU solo quando perseguono un fine legittimo ed in presenza di un rapporto ragionevole e proporzionato tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

L'art. 11 della Convenzione opera tale bilanciamento sicchè a tale disposizione occorre far riferimento in quanto attuativa di un principio consuetudinario - quello dell'immunità ristretta degli Stati - già vigente e riconosciuto da tempo.

Tenendo conto di ciò, Cass., sez. un., 18 aprile 2014, n. 9034, cit., ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di una dipendente dell'Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, avente ad oggetto in particolare l'accertamento della nullità del licenziamento con conseguente richiesta di condanna dell'Ambasciata alla sua reintegra immediata.

6. Anche nella specie, in ragione di questi più recenti sviluppi giurisprudenziali, il canone dell'immunità ristretta va ribadito ed aggiornato nell'applicazione dell'art. 11 che deve ritenersi operante già prima che la Convenzione citata sia vincolante per tutti gli Stati aderenti proprio perchè sostanzialmente ricognitivo di tale canone.

Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano - in forza dell'eccezione di cui al cit. art. 11, par. 2, lett. c), della Convenzione che esclude la giurisdizione nei confronti dello Stato estero e degli enti pubblici ad esso riferibili quanto al "reinserimento" ("reinstatement") del dipendente - limitatamente alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18; non anche in riferimento alla domanda di riconoscimento dell'indennità compensativa che rientra invece nel canone generale del richiamato par. 1 del medesimo art. 11 che esclude l'immunità giurisdizionale dello Stato estero, non ricorrendo peraltro l'eccezione di cui al par. 2, lett. d), cit., non essendo neppure prospettate dalla ricorrente ragioni di sicurezza dello Stato estero.

Quanto alle altre domande, diverse da quella diretta ad ottenere l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, va rilevato in punto di fatto che la controricorrente era addetta all'organizzazione delle locazioni per eventi e ricevimenti privati del sito di (OMISSIS), alla cura dei rapporti con i clienti fruitori della Villa e del giardino e alla definizione dei costi, alla scelta e al controllo dei fornitori. Si tratta, con tutta evidenza, di mansioni che pur essendo non

meramente esecutive e di elevato livello organizzativo, non erano correlate all'attività pubblicistica dell'Academie de France, nè erano indirizzate al perseguimento dei suoi compiti istituzionali nel campo della diffusione delle scienze e delle arti.

Quindi non ricorre l'ipotesi eccettuata dal par. 2 dell'art. 11 della Convenzione che riconosce l'immunità degli Stati esteri nel caso di dipendente "assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio di funzioni pubbliche". Secondo il più volte richiamato canone dell'immunità ristretta, confermato e tradotto ora nel disposto dell'art. 11 cit., solo l'inserimento delle mansioni del lavoratore nell'organizzazione finalizzata al raggiungimento dei detti fini è tale da escludere la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alle controversie inerenti al rapporto di lavoro subordinato con uno Stato estero.

7. In conclusione il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenuto dalla ricorrente, va dichiarato limitatamente alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, art. 18;

giurisdizione che invece sussiste in ordine alle altre domande proposte dalla ricorrente.

Ricorrono giustificati motivi (in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nei contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano limitatamente alla domanda volta alla reintegrazione della controricorrente d.R. M.C. nel posto di lavoro; dichiara la giurisdizione del giudice italiano in ordine alle altre domande proposte dalla ricorrente.

Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014